

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0479/Pres.

**Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo.**

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, allo scopo di favorire la modernizzazione dei processi tecnici ed economici della filiera legno realizzati anche mediante la Borsa del Legno, disciplina gli interventi contributivi a sostegno dei proprietari di boschi e delle imprese d'utilizzazione boschiva per l'abbattimento dei costi dovuti ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione innovativa di attività di gestione della foresta.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Per le finalità di cui al presente regolamento si dispone che:

- a) per cottimo di lavorazione si intende l'affidamento dei soli lavori di trasformazione delle piante in piedi in assortimenti tondi a ditte specializzate, condotto al fine di preparare il legname tondo per la successiva vendita a strada da parte del proprietario o delegato;
- b) per manutenzione ordinaria della viabilità si intendono operazioni periodiche necessarie a garantire la funzionalità della viabilità interessata dall'utilizzazione, quali la pulizia o messa in opera di canalette, piccole opere, drenaggi, sistemazione del fondo ed altre simili;
- c) per fenomeni naturali si intendono avversità di tipo atmosferico e biologico dovuti all'azione dei parassiti e della fauna;
- d) per scarti delle utilizzazioni boschive si intende la biomassa che comunque è destinata a rimanere in bosco;
- e) per interventi realizzati nel rispetto delle tecniche della selvicoltura naturalistica si intendono tutte quelle attività lavorative che, pur essendo principalmente destinate alla produzione di legno, vengono eseguite con la massima tutela di tutte le componenti dell'ecosistema foresta e nel massimo

rispetto delle leggi forestali ed ambientali e del progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

- f) Il progetto di riqualificazione forestale e ambientale è lo strumento operativo per procedere alle utilizzazioni forestali ivi comprese le piccole opere di manutenzione ambientale;
- g) per "Mandato alla vendita" si intende l'operazione di vendita degli assortimenti legnosi prodotti dai proprietari pubblici in economia mediante lo strumento della Borsa del Legno;
- h) per "Mandato alla gestione", si intende l'operazione di affidamento alla Borsa del Legno della vendita del materiale legnoso e della gestione delle utilizzazioni forestali da parte dei proprietari pubblici.

### Art. 3

#### *(Interventi finanziabili)*

1. Gli interventi finanziabili devono riguardare:

- a) utilizzazioni boschive in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e dei cottimi di lavorazione;
- b) martellate e redazione del relativo progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
- c) misurazione delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;
- d) direzione lavori di utilizzazione;
- e) scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;
- f) vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione realizzata anche tramite la Borsa del Legno Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE; l'aiuto copre soltanto le spese legate al servizio e non al funzionamento del soggetto delegato alla vendita;
- g) prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria;
- h) manutenzione ordinaria della viabilità;
- i) realizzazione di viabilità secondaria, come definita dalla normativa regionale di cui alla delibera giunta 1245 del 23/3/1990;
- j) recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali;

- k) recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive;
- l) operazioni di utilizzazione dei lotti boschivi condotte nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica.

Art. 4  
*(Soggetti beneficiari)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento sono:

- a) Comuni e altri Enti pubblici proprietari di bosco, singoli o associati, proprietari privati, singoli o associati;
- b) Soggetti gestori di proprietà boscate pubbliche su delega del proprietario. Qualora il fornitore di servizio fosse un ente di mutuo sostegno quale una cooperativa, i servizi saranno accessibili a tutti;
- c) Imprese d'utilizzazione boschiva operanti sul territorio regionale;
- d) Imprese di prima trasformazione del legno operanti sul territorio regionale.

2. I proprietari dei boschi o loro delegati di cui al comma 1, lett. a) e b) possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

3. Le imprese di cui al comma 1, lett. c) e d) possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, lettere e), h), i), k), ed l) qualora per le stesse non abbia presentato istanza il proprietario o il soggetto delegato.

Art. 5  
*(Requisiti per l'accesso ai contributi)*

1. I requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente regolamento sono:

- a) la dimostrazione della proprietà o delega alla gestione della stessa.
- b) l'ubicazione del fondo in area montana, ricadente nei territori delimitati dalle comunità montane della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, Pedemontana del Livenza, Meduna - Cellina, Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, del Gemonese, delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone.

2. I requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d) per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente regolamento sono:

- a) L'iscrizione alla Camera di commercio industria e agricoltura (C.C.I.A.A.) nel settore delle utilizzazioni boschive;
- b) il possesso del certificato d'idoneità forestale rilasciato da uno degli Ispettorati ripartimentali delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) l'aver ottemperato, negli ultimi due anni, a tutti gli obblighi derivanti dai contratti, per i quali viene presentata richiesta di beneficio, stipulati con gli Enti pubblici proprietari di bosco .

#### Art. 6

##### *(Criteri di finanziamento)*

1. Per equilibrare i contributi fra proprietari ed imprese, il 30% del complessivo finanziamento disponibile è riservato alle imprese.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) il sostegno finanziario, direttamente proporzionale alla dimensione del lotto ed al costo unitario dell'utilizzazione, è quello indicato nella tabella A, intendendo per dimensione del lotto la massa netta complessiva utilizzata risultante dalle misurazioni e, per costo unitario dell'utilizzazione, il rapporto tra il costo complessivo dell'utilizzazione e la massa netta totale al taglio, indicata dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale. Il contributo è teso ad abbattere i maggiori oneri derivanti dall'esposizione finanziaria del proprietario legata al preventivo pagamento di prestazioni per il taglio del bosco a fronte di introiti dilazionati in tempi successivi.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), il sostegno finanziario, direttamente proporzionale al grado di difficoltà delle operazioni di martellata ed inversamente proporzionale al diametro medio del lotto, è quello indicato in tabella B (importi espressi in Lire al metro cubo). L'attribuzione ad un grado di difficoltà avviene sulla base dei valori indicati nella tabella B1 che fa riferimento per i punteggi alla tabella B2. Per diametro medio s'intende quello indicato dal progetto.

4. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) il sostegno finanziario è quello indicato nella tabella C. Per massa misurata s'intende la massa netta complessiva scortecciata utilizzata risultante dalla misurazione stessa. Nel caso in cui la misurazione sia riferita a materiale tondo con corteccia si applicano le

riduzioni previste dal Capitolato per la vendita dei lotti boschivi pubblici per il calcolo della massa netta.

5. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) il sostegno finanziario è fissato in Lire/m<sup>3</sup> 2.000 di massa netta.

6. Per la concessione dei contributi di cui all'art.3, comma 1, lett. e) con l'impiego di scortecciatrici meccaniche delle masse legnose utilizzate provenienti dai boschi in gestione, il sostegno finanziario è fissato in Lire/m<sup>3</sup> 5.700 di legname netto. Per massa netta s'intende la massa scortecciata complessiva utilizzata risultante dalla misurazione. Nel caso in cui la misurazione sia riferita a materiale tondo con corteccia si applicano le riduzioni previste dal Capitolato per la vendita dei lotti boschivi pubblici per il calcolo della massa netta.

7. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) il sostegno finanziario relativo al servizio di assortimentazione e di vendita, direttamente proporzionale al grado di disomogeneità degli assortimenti, è quello indicato in tabella D. Il lotto è omogeneo quando presenta un numero d'assortimenti inferiore o uguale a tre, è disomogeneo se il numero d'assortimenti ricavabile è superiore a sei. Le rimanenti situazioni ricadono nella classe intermedia. L'aiuto non potrà superare i 100.000 euro per un periodo di tre anni e per beneficiario, conformemente alla regola "de minimis" definita dalla Comunicazione della Comunità europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C.68 del 16 marzo 1996.

8. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) per gli interventi effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria, il sostegno finanziario, direttamente proporzionale alla densità di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm presenti all'interno del lotto, è quello indicato in tabella E. Il quantitativo di detti soggetti è rilevato dai dati di piedilista del progetto.

9. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) il sostegno finanziario è quantificato in base alla dimensione del lotto e fissato in L/m<sup>3</sup> 2.000. Per dimensione del lotto s'intende la massa netta complessiva utilizzata risultante dalle misurazioni.

10. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) il sostegno finanziario, inversamente proporzionale alla lunghezza dell'opera, è quello indicato in tabella F.

11. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. j) il sostegno finanziario, inversamente proporzionale alla densità dei gruppi di piante danneggiate, è quello indicato nella tabella G. La distanza minima dei soggetti da prelevare deve essere superiore ai 150 metri dalla viabilità esistente.

12. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. k) il sostegno finanziario è quantificato in L/t 35.000.

13. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) il sostegno finanziario, direttamente proporzionale al grado di difficoltà delle operazioni di utilizzazione ed alla dimensione del lotto, è quello indicato nella tabella H. L'entità del sostegno è quantificato applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella H1, relative a classi di punteggio ottenute applicando i parametri riportati nella tabella H2. L'attribuzione ad un grado di difficoltà avviene sulla base dei valori indicati nella tabella B1 che fa riferimento per i punteggi alla tabella B2. Per diametro medio s'intende quello indicato dal progetto.

14. Gli importi di cui al punto 2 e successivi sono calcolati in base alla media dei costi reali per tipologie di intervento. Essi rappresentano un sostegno effettivo medio di circa il 70% rispetto a costi reali ed individuano un valore di contribuzione massimale al quale devono, peraltro, corrispondere spese effettivamente sostenute documentabili con fatture quietanziate. Nel caso di lavori o servizi eseguiti in economia l'importo dichiarato dal beneficiario deve essere valutato e certificato sulla base di un tariffario fissato da un'autorità indipendente ed esplicitato da un visto di congruità degli uffici della Direzione regionale delle foreste o da un professionista terzo e indipendente, ai sensi della decisione della Commissione Europea n. 97/322/CE del 23 aprile 1997, scheda n. 7. Non sono eligibili spese per importi superiori ai valori indicati, ne è accoglibile la sovracompensazione dei costi effettivi. Tutte le opere ed i servizi compresi dal punto 3 al punto 13, nei limiti dei valori indicati, sono costi soggetti a fattura o certificabili mediante visto di congruità. I costi s'intendono al netto dell'IVA. Per i soggetti pubblici e privati per i quali l'IVA rappresenta un costo non deducibile essa è riconosciuta in aggiunta ai valori massimali individuati.

#### Art. 7

*(Determinazione dei punteggi per la graduatoria)*

1. I punteggi per le diverse azioni sono indicati nella tabella I.

#### Art. 8

*(Documentazione allegata alla domanda)*

1. Per accedere ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti interessati devono presentare al Servizio Autonomo per lo Sviluppo della Montagna, per il tramite degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, entro il termine fissato dal

bando annuale del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, domanda di concessione del sostegno economico per le attività da svolgere successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica contenente il programma generale di spesa. Il documento tecnico, finanziabile fino ad un massimo del 5% dell'importo dei lavori previsti o dei servizi richiesti, deve essere redatto da dottore agronomo o dottore forestale abilitato.

3. I proprietari, singoli o associati, e loro delegati devono inoltre allegare la documentazione attestante la proprietà o la delega alla gestione della stessa.

4. Le imprese di utilizzazione e le imprese di prima trasformazione del legno presentano una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore delle utilizzazioni boschive e attestante il possesso del titolo di idoneità forestale rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

#### Art. 9

##### *(Istruttoria e graduatoria)*

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio verificano la documentazione presentata e la inviano alla Direzione regionale delle foreste con il parere entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Dalla data di ricevimento alla Direzione regionale delle Foreste ed entro 30 giorni, la Direzione medesima ed il Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna provvedono alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi previsti nell'art. 7.

3. La graduatoria é approvata con decreto del Direttore del Servizio Autonomo per lo sviluppo della Montagna, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le domande sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### Art. 10

##### *(Concessione ed erogazione dei contributi)*

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede all'erogazione di un anticipo del 40% a seguito dell'approvazione della graduatoria e previo versamento di cauzione a norma di legge.

2. Il saldo del 60% del contributo viene erogato in

seguito alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti:

- a) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), di una dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la modalità d'esecuzione dell'utilizzazione (cottimo, affidamento diretto dei lavori, amministrazione diretta);
- b) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) di un progetto di riqualificazione forestale e ambientale redatto secondo il modello predisposto dalla Regione e approvato secondo le normative vigenti; della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);
- c) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante le risultanze della misurazione finale e gli estremi del relativo documento fiscale (fattura quietanziata);
- d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);
- e) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera e) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);
- f) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera f) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata) e della dichiarazione della Borsa del Legno attestante i quantitativi di legname venduti ed il livello assortimentale. Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;
- g) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera g) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);
- h) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera h) dei progetti esecutivi delle opere approvati secondo le norme vigenti, del relativo certificato di regolare esecuzione e della dichiarazione del beneficiario attestante la tipologia degli interventi eseguiti e

l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata). Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;

- i) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera i) dei progetti esecutivi delle opere approvati secondo le norme vigenti, del relativo certificato di regolare esecuzione e della dichiarazione del beneficiario attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata). Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;
- j) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera j) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);
- k) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera k) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuta cessione del materiale legnoso ed indicante gli estremi del relativo documento fiscale di vendita nonché gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata) relativo ai lavori eseguiti. Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;
- l) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettera l) della dichiarazione dell'impresa attestante i lavori eseguiti accompagnata da certificazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste illustrativa dei parametri fisici del lotto e della conformità degli interventi ai principi della selvicoltura naturalistica. Nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità.

3. I documenti comprovanti il versamento della cauzione e gli altri documenti di cui al comma 2 sono presentati agli Ispettorati competenti. Gli Ispettorati, verificata la documentazione presentata comunicano al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna l'esito dell'istruttoria ai fini dell'erogazione dei contributi.

4. Gli Ispettorati forestali compiono idonei controlli, a campione, sulla documentazione presentata ed anche sui lavori effettuati.

5. I documenti fiscali (fatture dei lavori e servizi) devono essere intestati ai proprietari (pubblici e privati) nel caso di domande presentate dagli stessi (e da questi conservati).

Art. 11  
(Svincolo cauzione)

1. Ai fini dello svincolo della cauzione, la Direzione regionale delle foreste è competente a certificare la completa esecuzione degli impegni assunti con la domanda e relativo programma generale degli interventi contenuto nella relazione tecnica.

## ALLEGATO

Tabella A (art. 6, comma 2)

<i>Dimensione del lotto in mc</i>	<i>Costo unitario utilizzazione in lire</i>					
	≤ 40.000	40.000-50.000	50.000-60.000	60.000-70.000	70.000-80.000	> 80.000
200	220.000	270.000	320.000	380.000	430.000	490.000
400	610.000	770.000	920.000	1.070.000	1.220.000	1.380.000
600	1.030.000	1.350.000	1.620.000	1.890.000	2.160.000	2.430.000
800	1.150.000	1.440.000	1.730.000	2.020.000	2.300.000	2.590.000
1000	1.350.000	1.690.000	2.030.000	2.360.000	2.700.000	3.040.000
1500	1.730.000	2.190.000	2.630.000	3.070.000	3.510.000	3.950.000
2000	2.130.000	2.700.000	3.240.000	3.780.000	4.320.000	4.860.000

Tabella B (art. 6, comma 3)

<i>Diametro medio in cm</i>	<i>Grado di difficoltà</i>		
	Facile	Medio	Difficile
<20	4.720	5.900	7.552
20-30	3.304	3.776	4.248
30-40	2.596	3.068	3.776
>40	1.888	2.596	3.304

Tabella B1 (art. 6, comma 3)

<i>Grado di difficoltà</i>	<i>Punteggio</i>
Facile	= 30
Medio	Compreso tra 30 e 70
Difficile	=70

Tabella B2 (art. 6, comma 3)

<i>Parametri</i>	<i>Valori</i>	<i>Punti</i>
<i>Diametro medio in cm</i>	< 25	15
	Compreso tra 25 e 40	10
	> 40	5
<i>Sottobosco</i>	Libero	0
	Con rinnovazione abbondante	10
<i>Pendenza</i>	Molto sporco (con rovi)	30
	<30%	0
	Compreso tra 30% e 50%	10
<i>Distanza della viabilità (dislivello)</i>	> 50%	30
	0	0
	da 0 a 100	5
	Da 100 a 300	10
<i>Accidentalità</i>	Da 300 a 500	20
	> a 500	30
	Nulla	0
	Poco	5
	Medio	10
	Molto	20

Tabella C (art. 6, comma 4)

Tipo di misurazione	Importo Lire al m <sup>3</sup>
A pedilista	1.100
Senza pedilista	400
Volume apparente	200
A peso	100

Tabella D (art. 6, comma 7)

Grado di omogeneità dell'allestimento	Importo Lire al m <sup>3</sup>
Omogeneo	5.000
Medio	6.500
Disomogeneo	8.500

Tabella E (art. 6, comma 8)

Densità dei soggetti	N° soggetti ad ettaro	Importo del sostegno
Bassa	Fino a 200	600.000
Media	Tra 200 e 500	1.500.000
Alta	Oltre 500	2.500.000

Tabella F (art. 6, comma 10)

Tipo di viabilità	Lunghezza in metri		
	< 300	300-700	> 700
Piste di esbosco	7.000	6.300	
Varchi nel terreno	4.200		
Linee di gru a cavo	2.800	2.310	1.960

Tabella G (art. 6, comma 11)

Categoria di intervento	Unità di misura	Importo sostegno
Singole piante schiantate, distanti tra loro	Lire/m <sup>3</sup>	25.000
Piccoli gruppi isolati fino a 20 piante	Lire/m <sup>3</sup>	18.000
Gruppi isolati di 20-100 piante	Lire/m <sup>3</sup>	10.000

Tabella H (art. 6, comma 13)

Dimensione del lotto	Importo sostegno per grado di difficoltà		
	Facile	Medio	Difficile
200	210.000	300.000	480.000
400	420.000	600.000	960.000
600	630.000	900.000	1.440.000
800	840.000	1.200.000	1.920.000
1000	1.050.000	1.500.000	2.400.000
1200	1.260.000	1.800.000	2.880.000
1400	1.470.000	2.100.000	3.360.000
1600	1.680.000	2.400.000	3.840.000
1800	1.890.000	2.700.000	4.320.000
2000	2.100.000	3.000.000	4.800.000

Tabella H 1 (art. 6, comma 13)

Riduzioni	
Classe di punteggio	Aliquote percentuali (%)
Fino a 20	0
Fino a 40	40
Fino a 50	80
> 50	100

Tabella H2 (art. 6, comma 13)

Azione	Punti
<i>1 - Rispetto della rinnovazione naturale</i>	
Danni insignificanti	20
Danni alla rinnovazione di piccola entità	8
Danni diffusi alla rinnovazione	0
<i>2 – Assortimentazione fino ai diametri minimi (8 cm)</i>	
Completa assortimentazione del legname, massimo prelievo di legname possibile	15
Presenza di residui legnosi con diametro utile	6
Scarso prelievo di materiale legnoso con molti residui in bosco	0
<i>3 – Ammucchiamento ramaglia e sistemazione generale del lotto</i>	
Accurato ammucchiamento della ramaglia e sistemazione di tutti i residui	12
Ammucchiamento sommario e residui non regolarmente sistemati	5
Ammucchiamento assente e residui sparsi e non depezzati	0
<i>4 – Livello di cura nell'esbosco del legname e danni arrecati al suolo ed al soprassuolo</i>	
Nessun danno	10
Danni modesti che non implicano comunque interventi di sistemazione	4
Danni diffusi	0

Tabella I (art. 7)

<i>Specifica delle priorità per i proprietari o loro delegati</i>		
Lettera	Interventi finanziabili di cui all'art. 3 , comma 1	Punti
A	Utilizzazioni boschive eseguite dal proprietario del fondo o delegato in economia nella forma dell'amministrazione diretta finalizzate alla vendita a strada	5
	Utilizzazioni boschive eseguite dal proprietario del fondo o delegato con cottimo fiduciario (appalto o affidamento esterno) (*3)	10
B	Martellate e redazione del progetto di riqualificazione forestale e ambientale affidato a professionisti esterni	10
C	Misurazione con piedilista e con personale esterno	10
	Misurazione senza piedilista e con personale esterno	4
	Misurazione a volume apparente e con personale esterno	2
	Misurazione a peso e con personale esterno	2
D	Direzione dei lavori di utilizzazione affidata a liberi professionisti (compresa l'assortimentazione) (*1)	10
E	Scortecciatura meccanica delle masse legnose proveniente dai boschi in gestione	5
F	Vendita all'imposto, tramite la Borsa del Legno Regionale: mandato alla vendita	50
	Vendita all'imposto, tramite la Borsa del Legno Regionale: mandato alla gestione (*2 e *3)	80
G	Prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm	7
H	Manutenzione ordinaria della viabilità realizzata dalle ditte di utilizzazione	8
I	Realizzazione di viabilità secondaria ad opera della ditta di utilizzazione:	
	Piste d'esbosco	3
	Varchi nel terreno	5
	Linee di gru a cavo	8
J	Recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali	5
K	Recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive	10
<i>Specifica delle priorità delle imprese</i>		
Lettera	Azione	Punti
E	Scortecciatura delle masse legnose provenienti dai boschi regionali	8
H	Manutenzione ordinaria della viabilità	7
I	Realizzazione di viabilità secondaria ad opera della ditta di utilizzazione:	
	Piste d'esbosco	2
	Varchi nel terreno	4
	Linee di gru a cavo	8
K	Recupero degli scarti delle utilizzazioni	8
L	Interventi realizzati nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica	10

I punteggi relativi alle diverse azioni sono cumulabili salvo i seguenti casi:

- \*1) il punteggio non è cumulabile con il punto c qualora la direzione lavori comprenda la misurazione.
- \*2) Il punteggio non è cumulabile con i punti a, b, c.
- \*3) Incremento di punteggio del 50% per i programmi pluriennali.